

**COMITATO REGIONALE CSI LOMBARDIA**

Via G. Mazzini 54 – 20864 Agrate Brianza (MB) – C.F. 92000950193

**Struttura periferica del Centro Sportivo Italiano, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI Iscritto al  
Registro Regionale del Volontariato, in base alla L. n. 266/91, con decreto n. 7056 del 21.03.2000**

Tel. 039.6057191 Fax 030.5109173 E-mail [csi.lombardia@csi.lombardia.it](mailto:csi.lombardia@csi.lombardia.it) - [csi.lombardia@pcert.it](mailto:csi.lombardia@pcert.it)

**Comunicato ufficiale n° 26 del 31 marzo 2026**

**Presenti: Carlo Nastri, Lorenzo Piazzese e Duilio Colla**

*Ricorrente: U.P.G. MAGENTA*

*Sport: Calcio – Under 19 a 11 giocatori*

*Gara: UPG MAGENTA – S.CHIARA E FRANCESCO del 21.02.2026*

*Provvedimento impugnato: C.U. n. 19 del 25 febbraio 2026*

La società U.P.G. Magenta, nella persona del proprio Presidente, sig. Paolo FUSE', avanzava formale ricorso nell'interesse dei propri dirigenti tesserati, sigg.ri SANSEVERINO Ciro e CARDINI Alessandro avverso l'inibizione sino a tutto il 15.06.2026 loro comminata dal Giudice Sportivo di primo grado nel C.U. n. 19 del 25.02.2026: il tutto come meglio descritto per la complessiva condotta posta in essere dai due sanzionati in pregiudizio del DDG nel predetto C.U..

L'atto di impugnazione della ricorrente è un raro esempio di esposizione corretta ed equilibrata, connotata in più punti della narrativa dalla più volte ribadita ferma condanna dell'operato dei propri dirigenti – a scrivere della stessa reclamante – autori di comportamenti offensivi e irrispettosi, di espressioni ingiuriose, di un comportamento censurabile con proteste veementi.

Insomma, senza tema di smentita, una franca ammissione di responsabilità ed una netta presa di distanza societaria dalla condotta dei soggetti sanzionati.

Cio premesso la contestazione della dolente si risolveva pertanto nella sola critica della ricostruzione arbitrale dei fatti - pur ammessi come accaduti - ritenuta dalla ricorrente *"oggettivamente ingigantita ed esagerata"*.

La reclamante, soprattutto, negava la volontà dei propri dirigenti di aggredire fisicamente il DDG e ancora che vi fosse stato un comportamento intimidatorio del pubblico di casa nei confronti della squadra avversaria, ammettendo invece il verificarsi di reiterate espressioni ingiuriose dei tifosi di casa verso il DDG. Per tali motivi chiedeva per il primo addebito l'annullamento dell'ammenda di € 50 comminata e per il secondo, comunque, la riduzione dell'ammenda di € 90 applicata dal Giudice sportivo alla ricorrente.

In sede di conclusioni quindi – già detto per le sanzioni pecuniarie – richiedeva la riduzione dell'inibizione comminata ai due dirigenti, di cui chiedeva l'audizione *"per meglio chiarire i fatti avvenuti"*.

La scrivente Commissione disponeva l'audizione dei sigg.ri SANSEVERINO e CARDINI per il giorno 26 marzo 2026: nello stesso giorno, in seguito e separatamente, quella del DDG.

Le deposizioni dei due incolpati – ascoltato dapprima il sig. Cardini, poi il sig. Sanseverino – si connotavano per una più volte convergente e ribadita opinione.

Ossia la preordinata volontà del DDG di sfavorire la squadra di casa e di sanzionare i suoi dirigenti, in particolare il sig. Sanseverino che già – riferivano entrambi, reiterando quanto già scritto dalla ricorrente nel proprio atto – ad ottobre 2025, in una precedente gara, aveva dovuto soffrire nella presente stagione sportiva un'inibizione a seguito di un provvedimento adottato dallo stesso DDG.

Se tale era, come verbalizzata, la “riserva mentale” con cui i due tesserati – rispettivamente allenatore e dirigente accompagnatore – affrontavano la gara in parola, non stupisce che si sia poi assistiti a quella “degenerazione” dei comportamenti che la stessa ricorrente descrive in sede di gravame.

Tre gli episodi che gli scriventi giudici possono accertare come effettivamente accaduti per lo stesso racconto dei sanzionati.

Il primo, a metà del secondo tempo di gioco, in occasione dell’espulsione del dirigente Cardini.

L’incolpato dichiarava di essersi limitato a gridare più volte all’indirizzo del DDG di fermare il gioco per l’infortunio che aveva visto coinvolti due giocatori. L’arbitro, in sede di referto, descrive un indebito ingresso in campo del dirigente, di un suo minaccioso avvicinamento e di una serie di offese ricevute, circostanza negata dal Cardini che però ammetteva di aver accusato il DDG di voler fare il “protagonista” e di aver applaudito con intenzione denigratoria all’indirizzo del DDG che lo espelleva.

Il secondo episodio si verificava teminata la gara con il DDG ormai prossimo alla porta che dal campo di gara portava alla zona spogliatoi.

Secondo la deposizione del sig. Sanseverino – che accelerato il passo raggiungeva il DDG – la “degenerazione” in quest’occasione doveva attribuirsi al DDG.

Sanseverino infatti dichiarava di aver solo chiesto al DDG *“Ma come mai ogni volta che vieni tu finisce sempre così?”* ottenendo in risposta dall’arbitro un sorprendente *“Ma se siete scarsi che ci posso fare?”*.

Da qui la replica del Sanseverino che definiva il DDG *“il più asino degli arbitri del CSI”*, cui dava man forte – per sua stessa ammissione in corso di deposizione – il Cardini che ricopriva di insulti e offese il DDG.

Il terzo pacificamente occorso episodio si verificava all’uscita del DDG dagli spogliatoi per dirigersi alla propria autovettura.

Nell’occasione era il Cardini – lo stesso racconta – che raggiungeva l’arbitro che vedeva tranquillo a “sghignazzare”, ricevendo come risposta dall’arbitro un neanche troppo velato invito a risolvere la questione nei pressi della propria autovettura.

Anche in quest’occasione si verificava l’intervento del Sanseverino che *“visti i rapporti tesi fra i due”* invitava il DDG *“dato che era un coglione ,ad andarsene”*.

Insomma, lungi dal chiarire (nelle intenzioni della ricorrente quella di riportare alle giuste dimensioni gli accadimenti). la deposizione dei due sanzionati confermava, invece, l’assoluto disvalore della loro condotta, che inverosimilmente i due ascoltati intendevano giustificare o quantomeno sminuire ritraendo un DDG provocatorio, tutto appreso a deriderli, insultarli o addirittura a invitarli a risolvere alle mani la “questione”.

A sorprendere stava soprattutto l’inaspettata “attualità” del livore e del risentimento che i due dirigenti – anche in sede di audizione, a più di un mese dai fatti – mostravano nei confronti del DDG, sentimenti assai lontani dallo spirito conciliante e collaborativo che il ricorso del proprio presidente aveva espresso.

Congedati i due dirigenti sanzionati, veniva escusso a chiarimenti il DDG; 23 anni, studente universitario, da diversi anni arbitro CSI nonostante la giovane età, l’arbitro mostrava anch’egli la persistenza dei sentimenti provati in occasione della partita in parola.

Ma i suoi erano quelli di disorientamento, incredulità e delusione.

Negava di aver mai deriso i due dirigenti o di averli apostrofati con epiteti quali “terrone” (se ne era lamentato il Sanseverino) ricordando di essere lui stesso di origini meridionali, nè, addirittura di averli minacciati di arrivare alle mani.

Esprimeva l’incredulità per quel comportamento così determinato e veemente di due adulti e soprattutto la delusione che questi avessero potuto agire così liberamente e reiteratamente senza che alcuno dei presenti, dell’una o dell’altra squadra, intervenisse per tutelarli.

Confermava integralmente il contenuto del proprio rapporto di gara.

Dall'esame di quello, rafforzato dall'ascolto testimoniale in presenza, ritiene la scrivente Commissione che non si possa ritenere integralmente verificato quanto verbalizzato dal DDG, comprensibilmente e giustificatamente in uno stato emotivo di paura e timore per la propria incolumità, che ben può averne alterato l'oggettiva ricostruzione dei fatti.

Non ci si riferisce, con precisazione iniziale e ferma, ai tre episodi sopra descritti che, per la stessa attività confessoria dei sanzionati, si ritengono correttamente descritti dal DDG in aderenza alla realtà dei fatti.

Si discute, invece, del tentativo di aggressione fisica, preceduta da un violento tentativo di ingresso nello spogliatoio arbitrale, che il DDG attribuiva ai due sanzionati e che tanta parte occupava nella delibera adottata dal Giudice Sportivo di prime cure.

Il DDG scriveva in referto di aver avvertito il tentativo dall'esterno di aprire la porta del proprio spogliatoio ma *"riuscendo a chiudermi all'interno dello spogliatoio"*, luogo da cui chiamava prontamente le Forze dell'Ordine invocandone l'intervento.

Ma la subitanità di quell'azione, l'immediata messa in sicurezza, lasciando all'esterno il preteso o pretesi aggressori, l'assenza di ulteriori elementi che consentissero la certa identificazione dell'autore o degli autori di quel tentativo di indebito ingresso, impediscono di attribuirne con certezza la paternità al Cardini o al Sanseverino o ad entrambi ma pure di ricavare la verosimile certezza che detta azione fosse sicuro preludio ad una aggressione fisica che avrebbe ben potuto essere consumata già in precedenza o in occasione del terzo e conclusivo episodio di "confronto" fra i tre come sopra descritto.

Medesimi elementi di dubbio accertativo sussistono sulla sanzionata attività intimidatoria che il pubblico di casa avrebbe compiuto nei confronti della squadra avversaria perchè non intervenisse a sostegno del DDG, ben potendosi ipotizzare che alcun intervento si sia verificato per libera determinazione dei soggetti interessati.

Conclusivamente, pur ribadita e censurata la complessiva condotta dei sanzionati, la stessa deve ritenersi meritevole di un trattamento sanzionatorio adeguato

### **P.Q.M.**

la Commissione Regionale Giudicante - Sezione Distaccata di Milano definitivamente pronunciando

1. in parziale modifica della delibera impugnata, accoglie il ricorso avanzato dalla società UPG MAGENTA nell'interesse dei propri tesserati CARDINI Alessandro e SANSEVERINO Ciro, disponendo, la riduzione di 1 MESE dell'inibizione originariamente comminate, così da intendersi applicate sino alla data del 15.5.26.
2. annulla l'ammenda di € 50 comminata alla società ricorrente.
3. conferma nel resto la delibera in parola
4. dispone, di conseguenza, la restituzione della tassa reclamo versata.

**AFFISSO ALL'ALBO UFFICIALE DEL C.S.I. IN DATA 1 APRILE 2026**